

ACCERTAMENTO

Nuovo redditometro alla prova della doppia franchigia

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Nell'ultimo periodo la disciplina in tema di **determinazione sintetica** del reddito delle persone fisiche è stata al centro di un vivace **dibattito**. Si rammenta che il Ministero dell'economia e delle finanze, con [D.M. 7.5.2024](#), aveva riattivato il cd. **Redditometro**, individuando **nuovi indici di capacità contributiva**.

Tuttavia, a seguito delle polemiche sorte in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con **atto di indirizzo del 23.5.2024**, aveva disposto che l'avvio delle **attività applicative** conseguenti all'emanazione del citato [D.M. 7.5.2024](#) è **differito all'entrata in vigore** dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative all'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#).

Ebbene, la citata **sospensione** può dirsi **terminata** con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 108/2024**, che ha apportato modificazioni anche all'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#), al fine, come evidenziato nel suddetto atto di indirizzo, di **limitarne l'utilizzazione ai casi nei quali il contribuente ometta di dichiarare i propri redditi**, a fronte del superamento di determinate **soglie di spesa**.

La norma, nella nuova formulazione, stabilisce che la determinazione sintetica del reddito è effettuata a condizione che il **reddito complessivo** accertabile ecceda di **almeno un quinto quello dichiarato** e, comunque, di **almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo (all'incirca 70.000 euro)**, il cui valore è aggiornato anche sulla **base degli indici Istat**.

Questo significa che il nuovo redditometro troverà **applicazione, solo se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta, anche per un solo periodo d'imposta, di almeno un quinto e, comunque, di almeno circa 70.000 euro rispetto a quello accertabile**.

Se, da un lato, la previsione della **doppia franchigia** sembra essere rassicurante per i contribuenti, dall'altro, i diversi **elementi indicativi di capacità contributiva** (così come individuati dal [D.M. 7.5.2024](#)) sollevano più di qualche preoccupazione, in quanto le **soglie di**

spesa potrebbero essere **facilmente superate** in caso di **concorso di numerose voci** alla determinazione del **reddito accertabile**.

Al riguardo, si rileva che il suddetto decreto, all'**articolo 1**, definisce **elemento indicativo di capacità contributiva**, la **spesa sostenuta** dal contribuente e la sua **propensione al risparmio**. Di conseguenza, il reddito complessivo accertabile del contribuente è determinato tenendo conto:

1. dell'**ammontare delle spese** che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
2. dell'ammontare delle **spese correnti** determinato sulla base di analisi e studi socioeconomici;
3. della **quota parte**, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della **spesa per i beni e servizi considerati essenziali** per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla **tipologia di nucleo familiare di appartenenza**;
4. della **quota** relativa agli **incrementi patrimoniali** del contribuente imputabile al periodo d'imposta;
5. della **quota di risparmio** riscontrata dall'Agenzia, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Insieme al decreto è stato pubblicato un [Allegato](#), che al suo interno contiene **due tabelle diverse**:

- la **tabella A** contiene l'elenco delle **voci di spesa** che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana;
- la **tabella B** elenca, invece, le **tipologie di nucleo familiare** che sostengono queste spese (si va dalle coppie senza figli a quelle con figli ai monogenitori).

Nel dettaglio, le **voci di spesa** previste nella **tabella A** sono riconducibili alle seguenti **macro categorie**:

- **consumi** (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
- **investimenti** (immobiliari e mobiliari);
- **risparmio**;
- **spese per trasferimenti**.

Occorre precisare, poi, che i contribuenti hanno la possibilità di superare la **presunzione** di maggior reddito fornendo la cd. **prova contraria**, e cioè dimostrando che:

1. il **finanziamento** delle spese è avvenuto con **redditi diversi** da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di**



- imposta**, o, comunque, **legalmente esclusi** dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
2. le spese attribuite hanno un **diverso ammontare**;
 3. la **quota di risparmio** utilizzata per consumi ed investimenti si è **formata nel corso di anni precedenti**.

In definitiva, si ritiene che soltanto l'applicazione pratica del nuovo **redditometro** potrà dirci se esso vada a colpire solo i **grandi evasori**, oppure anche **coloro che tali non sono**, pur finendo nel tritacarne di questo strumento di determinazione sintetica e indiretta del loro reddito complessivo.